2962/04

N. Sent.

N. 68704/2004 R.G.



## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

sezione XIII civile in persona del giudice monocratico dott.ssa Lorenza Zuffada, ex art. 281-sexies c.p.c.

ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**


Nella causa civile di primo grado, iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa

DA




con l'Avv. R. Armani
- ATTORE -

# **CONTRO**



con l'Avv. P.Santoro - CONVENUTA -

#### E CON LA CHIAMATA IN CAUSA



con l'Avv. A. Bucalo
- TERZO CHIAMATO-

H

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 11.10.2004, il C Milano, conveniva in giudizio la Sig.ra chiedendone la condanna, in qualità di proprietaria di una unità abitativa sita nell'immobile de quo, al pagamento della somma di euro 4.054,79, oltre accesori, a titolo di spese condominiali per gli esercizi 2002/2003 e 2003/2004. Si costituiva in giudizio la Sig.ra specificando la sua qualità di nuda proprietaria del suddetto immobile, acquistato in data 29.11.1988, come da rogito a favore del quale veniva successivamente in atti, dal Sig. A costituito con atto 31.01.1991 sullo stesso immobile un diritto di usufrutto, protrattosi fino al 21.04.2004 data del decesso dell'usufruttuario. In tale situazione, affermava la Sig.ra I non poteva che trovare applicazione la norma di cui all'art. 1004 c.c. in combinato disposto all'art. 67, 3° comma disp. att. c.c.; chiedeva, quindi, la chiamata in causa del Sig. unico erede dell'usufruttuario, per essere da questi manlevata dalle eventuali somme riconosciute a favore dell'attore. facendo presente di aver accettato Si costituiva in giudizio il Sig. A l'eredità del fratello con beneficio di inventario con atto 27.5.2004 e che offriva banco iudicis il ricavato della vendita, autorizzata dal Tribunale in data 30.5.2005, dell'autovettura del de cuius, per una somma, dedotte tutte le spese, pari a euro 2.160,39, importo depositato su un libretto e messo a disposizione delle controparti. Ouesto Giudice ritiene di uniformarsi all'orientamento per cui sussiste solidarietà interna tra nudo proprietario e usufruttuario, con la conseguenza che le norme di

cui agli art. 1004 c.c. e ss., che stabiliscono i criteri di ripartizione dei carichi di

godimento e delle spese di custodia tra nudo proprietario e usufruttuario operano nei rapporti interni e non sono opponibili al terzo creditore.

Va, quindi accolta la domanda di parte attrice di condanna della convenuta Sig.ra al pagamento delle spese condominiali relative al saldo consuntivo del 31.3.2003 pari a euro 2.223,13 e di euro 1.831,66 a titolo di preventivo per la gestione 2003/2004, come calcolate dall'attore in comparsa conclusionale, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Per tali somme concorrerà a titolo di manleva pro quota il terzo chiamato Sig.

che in qualità di erede dell'usufruttuario a seguito di accettazione beneficiata, come da atto notarile depositato, risponde dei debiti del de cuius nei limiti del patrimonio relitto e non ultra vires.

Il Sig. Aquindi, risponderà a titolo di manleva nei confronti della sua chiamante in causa Sig.ra della ei limiti della somma di € 2.160,39, già al netto delle spese .ex art. 511 c.c., che si trova depositata in banca come da documenti in atti.

Importo che il terzo chiamato ha offerto banco judicis sin dalla memoria ex art. 183 c.p.c., fatto la cui valutazione, unita al rilievo dello scambio di raccomandate tra la convenuta e il terzo chiamato prodotte dallo stesso e da cui rileva che la Sig.ra conosceva la qualità del Sig. Acceptable di erede accetante con beneficio di inventario, porta questo Giudice a condannare la Signatura del pagamento delle spese dell'intero giudizio.

Spese di lite che si liquidano:

- a favore dell'attore in complessivi € 2.900,00 (di cui € 1100,00 per onorari e € 1416,00 per diritti);
- a favore del terzo chiamato in complessivi € 1.816,19 (di cui € 854,22 per onorari e € 464,72 per diritti);



La sentenza è esecutiva ex lege.

# P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- Condanna la Sig.ra Anna Maiorino al pagamento, in favore del Condominio Viale Giustinianno n. 6, Milano, della somma di € 4.054,79 oltre interessi dal dovuto al saldo;
- 2) Dichiara che il Sig. Angelo Ricchina è erede accettante con beneficio di inventario del Sig. Alberto Cesare Ricchina e quindi lo condanna a manlevare pro quota, nei limiti del patrimonio relitto, la Sig.ra Anna Maiorino;
- 3) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite dell'intero giudizio, che si liquidano a favore dell'attore in complessivi € 2.900,00 (di cui € 1100,00 per onorari e € 1416,00 per diritti) e a favore del terzo chiamato in complessivi € 1.816,19 (di cui € 854,22 per onorari e € 464,72 per diritti);
- 4) sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano, il 7 marzo 2007.

Il Giudico (Dott. Lorenzald fffada)

PUBBLICATO OGGI

-7 MAR. 2007

IL CANCELLARE GI
CANCELLARE GI
Catering Jaliara